

Verbale Assemblea Straordinaria Ce.P.E.F Onlus

In data 21 Giugno 2019, alle ore 18.30 presso la sala Olga Franzini (opere parrocchiali della parrocchia del Duomo di Villafranca di Verona) si riunisce, dopo regolari avvisi ed in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei soci CePEF per discutere e deliberare sul seguente argomento:

- Presentazione, verifica e approvazione modifiche statutarie CEPEF onlus ai fini dell'adeguamento al decreto leg.vo n. 117/2017 – SEZ. APS

La raccolta ed il conteggio dei nominativi dei soci presenti in Assemblea precedono la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Sono presenti: Roberto Zoppi (presidente), Martina Dalla Piazza (direttrice), Lorenza Danielli (Vicepresidente), Marisa Scaglia (Consigliera), Valentina Pasqualetto (Consigliera), Licia Bertasini, Fabrizio Bertolini, Luciana Bovo, Moreno Carbognin, Francesca Capacchione, Marco D'Alto, Annamaria Dossi, Gabriella Dossi, Giuliana Ferrarini, Paolo Giarretta, Adriana Malacchini, Giovanni Mandato, Silvana Martari, don Andrea mascalzoni, Natale Nicola, Roberta Pasqualetto, Mara Polato, Laura Ruzzenente, Dino Serpelloni, Orietta Serpelloni, Rita Stegagnolo, Raffaele Tosato, Massimiliano Vaiente, Bruna Vanzo ed Ornella Zamboni.

Gli elenchi, debitamente firmati sono allegati al presente verbale.

La partecipazione di 30 (trenta) soci e la presenza di 11 (undici) deleghe, come da documentazione anch'essa allegata, consente di ritenere valida l'Assemblea pertanto il Presidente, dopo saluto di benvenuto e ringraziamento ai presenti per la partecipazione e l'impegno svolto, dichiara aperta la riunione.

Si apre la seduta con la trattazione del primo punto odg:

Presentazione, verifica e approvazione modifiche statutarie CEPEF onlus ai fini dell'adeguamento al decreto leg.vo n. 117/2017 con la scelta della sez. di iscrizione alla sez. del RUNTS.

Il Presidente Roberto Zoppi ritiene doveroso aggiornare l'assemblea in merito all'iter legislativo che impone una revisione degli Statuti alle associazioni Onlus e delle problematiche connesse.

In merito viene precisato che la presente bozza di statuto, distribuita ai soci in Assemblea, è stata studiata preparata e modificata in alcune sue parti dagli esperti della MAG di Verona seguendo rigorosamente la normativa relativa alla proposta di legge sul Terzo Settore. In realtà, da una attenta analisi, si evidenzia che le variazioni rispetto allo Statuto attuale sono minime e non comportano modifiche sostanziali.

Dalle variazioni si può evincere che:

- Viene mantenuta l'attuale operatività con la possibilità di futuro ampliamento dei campi di intervento sociale;
- è consentita la 'aggregazione e la cooptazione di altri enti impegnati nel sociale
- il Centro può continuare la sua attività reggendosi su due distinti sistemi (centro Aiuto Vita e Consultorio)
- le attività del Ce.P.E.F. confluiranno nelle organizzazioni APS (Associazioni Promozione Sociale) per un regolare inserimento nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- il cuore dell'Associazione rimane l'Assemblea;
- i poteri del Presidente e del Direttore rimangono invariati;
- I bilanci devono essere pubblicati e resi noti (come peraltro avviene già con assoluta regolarità)

Resa chiara e comprensiva la questione il Presidente prosegue tracciando un'analisi dell'attuale situazione operativa del Centro dichiarandosi molto soddisfatto della convinta partecipazione dei soci e dei risultati ottenuti ribadendo l'importanza di una azione collettiva che, a partire dalle diversità di ruoli e livelli di responsabilità, riesce a garantire pari dignità tra gli associati.

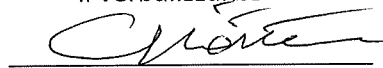
Quindi si da quindi lettura integrale dello Statuto sociale così come da allegato al presente verbale di cui fa parte integrante.

Si procede alla votazione per l'approvazione del nuovo statuto con voto palese (per alzata di mano); l'approvazione avviene con voto favorevole da parte di tutti i presenti all'Assemblea ai quali si aggiungono i voti espressi con delega.

Dopo i ringraziamenti ed il saluto del Presidente la riunione si chiude alle 19.15

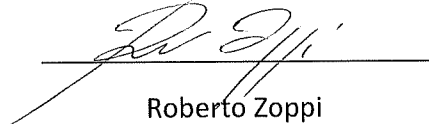
Allegato: nuovo statuto sociale

Il verbalizzante



Paolo Giaretta

il Presidente



Roberto Zoppi

serie 3 n. 1252
20, 00

29 MAR 2021

Cepef
Via G. Bellotti, 4/B 37069 VILLAFRANCA DI VERONA
Tel. 045 6302800 – email: consultoriosanrocco@tiscali.it c.f. 93020930231

Educazione Familiare
Villafranca di Verona

Handwritten notes and signatures on the right margin:
- A large signature: *Cremonesi*
- A smaller signature: *P. Giaretta*

STATUTO
CENTRO PASTORALE EDUCAZIONE FAMILIARE APS (CE. P. E. F. APS)

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:
CENTRO PASTORALE EDUCAZIONE FAMILIARE APS (CE. P. E. F. APS), assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo **APS** potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico **solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.**

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", fino a che non si saranno verificate le condizioni del comma precedente.

L'associazione ha sede legale in via Bellotti n. 4/B nel comune di Villafranca di Verona (VR).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 s.m.i alle lettere ivi indicate:

a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e *prestazioni sanitarie*;

c) prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;

u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

IL CE. P. E. F. trae la propria ispirazione dai principi della Dottrina Cristiana e dal Magistero della chiesa, nel promuovere e salvaguardare i valori della famiglia, del matrimonio, della vita e di un uso corretto della sessualità e dell'amore e le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- gestire attraverso il CONSULTORIO FAMILIARE SOCIO-EDUCATIVO servizi di consulenza ed assistenza ai giovani, che si preparano alla vita, alla famiglia in via di formazione o in atto, alle coppie o al singolo in conformità ai principi recati dalla legge 29 luglio 1975 n. 405 in materia di consultori familiari e alle previsioni delle leggi regionali di riferimento;
- gestire un centro di ascolto per le famiglie in condizioni di disagio sociale, con particolare attenzione ai minori, anche attraverso il supporto di consulenze psicologiche e/o psicoterapiche;
- affiancare nella formazione specifica i propri operatori e le proprie operatrici, da utilizzare esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche;
- gestire un CENTRO AIUTO VITA (C.A.V) finalizzato anche al sostegno materiale (borsa viveri e altri ausili) a mamme o famiglie in grave difficoltà economica e di disagio sociale, affiancandole in un percorso di inclusione sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime; la loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono soci le persone fisiche che condividendo le finalità del Ce.P.E.F. ottengono di essere ammessi su delibera del Consiglio Direttivo; si impegnano a dare, per quanto è possibile, la loro collaborazione per le iniziative del Ce.P.E.F.; si impegnano ad osservare lo statuto e le regole fondamentali di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo, che delibera in merito all'accoglimento del recesso.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. Il socio può essere escluso se non partecipa, senza giustificato motivo al almeno 4 assemblee. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo

- Presidente
- Direttore del Centro
- **Organo di controllo**
- **Organo di revisione**

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o sarà delegato un socio.

E' convocata almeno una volta all'anno, dal Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dei/delle partecipanti

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato quale organo di controllo e alla revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo e governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, il cui numero è scelto dall'assemblea stessa in sede di nomina.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, ogni trimestre o su convocazione del Presidente o qualora ne faccia richiesta scritta almeno la metà dei membri. Possono, qualora invitati, partecipare i coordinatori di settore senza diritto di voto.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati e le domande di recesso;
- prepara il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci,
- stabilisce la quota annuale associativa,
- dirige l'attività del Ce.P.E.F. definendone ed attuandone i programmi,
- istituzione di settori di intervento, nomina e revoca dei loro coordinatori, su indicazioni dell'assemblea,
- definisce e approva l'eventuale regolamento interno a cui tutti devono fare riferimento, su proposta del direttore,
- nomina il Direttore del Ce.P.E.F. ed i coordinatori dei settori di intervento,
- cura la linea di condotta da tenere con l'Unità Sanitaria Locale e con la Regione ed, in generale, con gli Enti Pubblici e privati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I coordinatori dei vari settori di intervento fanno parte del Consiglio Direttivo con solo parere consultivo.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 16 **(Il Presidente)**

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 **(Il Direttore)**

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo e gli è affidata la direzione tecnica del Centro.

Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Egli partecipa all'Assemblea dei Soci e alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto

Cura il collegamento fra il Consiglio Direttivo, i responsabili dei settori e gli operatori del servizio.

Coordina le riunioni dei responsabili dei singoli settori.

Partecipa e coordina alle riunioni dei singoli settori in cui si articola il Centro;

Il consiglio Direttivo, con deliberazione motivata, può revocare la nomina del Direttore.

ART. 18 **(Il Consulente Ecclesiastico)**

Il Consiglio Direttivo potrà nominare Consulente Ecclesiastico un sacerdote membro dell'Associazione, che può partecipare alle riunioni degli organi statutaria senza diritto di voto.

ART. 19 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17, successive modificazioni e all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni, ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Il revisore unico è nominato dall'assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il revisore non può essere contemporaneamente membro del Consiglio Direttivo. Il revisore dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Il revisore ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Il revisore ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

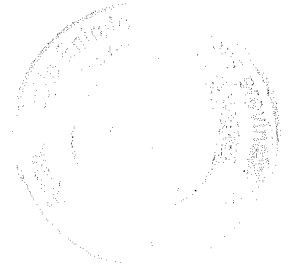
Art. 21 **(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata al presidente.

ART. 22
(Risorse economiche)



Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

ART. 23
(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 24
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, successive modificazioni, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26 **(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

ART. 27 **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 28 **(Personale retribuito)**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 29 **(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie e infortuni connessi all'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

ART. 30

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 31

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 32

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

ART. 33

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo aps potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle aps o RUNTS sezione APS.

Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 20), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.

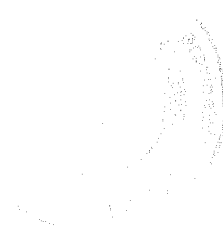
Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".



Handwritten signature